

CCXLIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE	PAG.
	PAG.
Congedi	12734
Comunicazione del Presidente	12734
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	12734
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	12734
<i>(Presentazione)</i>	12749
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	12734
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo-2 aprile 1957 (1447)	12750
PRESIDENTE	12750
MONTINI, <i>Relatore</i>	12750
BETTIOL, <i>Ministro senza portafoglio</i>	12750
Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958 (1451)	12751
PRESIDENTE	12751
MONTINI, <i>Relatore</i>	12751
BETTIOL, <i>Ministro senza portafoglio</i>	12751
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (660)	12736
PRESIDENTE	12736, 12742, 12747, 12748
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	12736
12742, 12743, 12744, 12745, 12748, 12749	
DOMINÈDÒ, <i>Relatore</i>	12742, 12743
12744, 12748, 12749, 12751	
MANGO	12742, 12743, 12744
12747, 12748, 12749	
FERRI	12742
BARDANZELLU	12745, 12747
ZOBOLI	12748
SILVESTRI	12748
CAVALIERE	12749
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	12752
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	12734
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	12734, 12754
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	12735
BOZZI	12735
COLASANTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	12735
PREZIOSI COSTANTINO	12735
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	12735
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):	
PRESIDENTE	12754, 12762
CECATI	12762
ANDÒ	12762
CAPONI	12762
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	12750
Votazione segreta dei disegni di legge nn. 660, 1447, 1451 e del disegno di legge:	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537)	12751

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Arenella, D'Arezzo e Ripamonti.

(I congedi sono concessi).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro) nella seduta di stamane in sede legislativa ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo » (1680);

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato » (1786).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

RUSSO SPENA e SCARLATO: « Modificazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 366 del testo unico 11 gennaio 1957, n. 3 » (1908);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione del rimborso al fondo massa del corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 » (Approvato dalla V Commissione del Senato) (1927) (Con parere della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle università e negli isti-

tuti di istruzione superiore » (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (1919) (Con parere della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine » (1917) (Con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente provvedimento è deferito alle Commissioni riunite II (Interni) e VI (Finanze e tesoro) in sede referente, con il parere della V Commissione:

PALAZZOLO: « Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili » (1659).

Trasmisione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente provvedimento, già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato da quella VII Commissione:

« Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (1550-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

PINTUS: « Integrazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (1937);

PIERACCINI ed altri: « Piano di sviluppo dell'edilizia popolare » (1938);

Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e ad interim del tesoro ha trasmesso alla Presidenza la relazione dell'ufficio liquidazioni sull'attività svolta dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 1958.

Il documento è depositato in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Bozzi:

«Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e n. 153», (1638).

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerla.

BOZZI. La proposta di legge mira, sia pure parzialmente e con notevole ritardo, a porre riparo ad una grave manchevolezza che fu consumata fra il 1923 e il 1925 a danno degli agenti ferroviari.

In base ad una vecchia legislazione, che risale al 1909, agli agenti ferroviari licenziati per ragioni di carattere amministrativo era riconosciuto un minimo di trattamento di pensione, quando avessero compiuto dieci anni di servizio. Senonché, con decreto del 1923, in relazione allo sfollamento operato dall'allora commissario dell'azienda delle ferrovie dello Stato, questa disposizione venne eliminata. Lo scopo politico che si voleva perseguire era evidente: non soltanto allontanare dal servizio elementi non ligi al regime allora imperante, ma privarli anche di quel minimo di trattamento economico che, *ab antiquo*, era stato loro riconosciuto.

Questo personale ha sempre sollecitato un provvedimento in suo favore e altre proposte di legge analoghe alla mia sono già state presentate. Mi propongo pertanto di attirare su questo problema l'attenzione della Camera, la quale non dovrebbe incontrare difficoltà ad approvare la proposta di legge, anche perché essa riguarda pochissime persone, e di età molto avanzata, che pure attendono questo atto di riparazione. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

COLASANTO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bozzi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Costantino Preziosi:

«Erezione a spese dello Stato di un monumento in Avellino a Pasquale Stanislao Man-

cini e a Francesco De Sanctis, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia» (1802).

L'onorevole Costantino Preziosi ha facoltà di svolgerla.

PREZIOSI COSTANTINO. La proposta di legge, per la quale chiedo l'urgenza, non fa che riprendere una vecchia proposta di legge presentata durante la XXIV legislatura da un numeroso gruppo di deputati appartenenti a varie parti politiche, tra i quali Enrico De Nicola, Gennaro Marciano, Alfonso Rubilli, Francesco Saverio Nitti, Colaiani, Ferri, Salandra, Del Balzo, Caputi, Capaldo e Paratore. La proposta di legge, che allora portava il n. 768, fu presentata nella seduta del 3 marzo 1917 e approvata all'unanimità dalla Camera il 18 marzo 1917, poiché si voleva provvedere all'erezione di due monumenti nazionali in Avellino a Pasquale Stanislao Mancini e a Francesco De Sanctis in occasione del centenario della loro nascita.

Nati entrambi nella provincia di Avellino nel marzo 1817, ebbero la loro fanciullezza turbata dallo spettacolo triste delle persecuzioni e degli esili che seguirono i moti popolari del 1820 e del 1821, quando da Avellino, con Lorenzo De Conciliis, Morelli e Silvati, si dava inizio alla magnifica lotta per il Risorgimento d'Italia.

È giusto, quindi, che in quest'anno — in cui si celebra l'unità d'Italia e ovunque si esaltano gli eroi ed i martiri del nostro Risorgimento — il Parlamento traduca in legge quella vecchia proposta che, benché approvata, non ebbe attuazione a causa della guerra e degli avvenimenti che seguirono.

Per l'esecuzione di un unico monumento nazionale a Mancini e De Sanctis è prevista la spesa di 80 milioni, con gli oneri derivanti e previsti dall'articolo 2 della proposta di legge.

Confido, dunque, nella presa in considerazione della presente proposta di legge, della quale mi sono reso iniziatore perché sia reso tributo di omaggio a due grandi italiani.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Costantino Preziosi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. (660).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

Come la Camera ricorda, nell'ultima seduta ha parlato il relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo attribuisce una grande importanza all'approvazione della legge contro il genocidio. Grande importanza motivata dal profondo significato morale che ha la legge stessa e dalla sua piena armonia con la nostra concezione democratica dello Stato di diritto. Inoltre, un significato specifico la legge può avere in questo momento, quale severo monito contro il ritorno a crudeli esperienze condannate dalla storia e dalla nostra coscienza morale. Non si può dimenticare che la legge ha un fine, non solo repressivo ma anche preventivo; e da questo punto di vista ha certamente una singolare attualità.

I principi ai quali si ispira la legge contro il genocidio sono i principi fondamentali dell'universalismo cristiano e della nostra civiltà politica: uguaglianza delle razze, il rispetto dei diritti delle minoranze, il rispetto delle libertà religiose. Sono principi che appartengono al patrimonio della coscienza civile dell'umanità, ma sono anche principi basilari del nostro ordinamento costituzionale imperniato sull'affermazione della dignità della persona, del rispetto dei diritti e delle libertà della persona.

Per la storia potrei aggiungere che noi non abbiamo atteso oggi per rivendicare questi principi. Siamo stati fedeli ad essi anche quando la *Gestapo* marciava per le strade delle nostre città, quando Anna Frank scriveva il suo drammatico *Diario*, quando lavoravamo attivamente e rischiosamente per la protezione degli ebrei, preferendo, come deve preferire ogni animo sensibile

agli imperativi della coscienza cristiana, essere con i perseguitati e mai con i persecutori.

Quindi non abbiamo da rettificare il nostro passato; semmai possiamo rivendicare la coerenza fra i principi che oggi si affermano in questa legge e la nostra condotta in quei duri momenti nei quali questi diritti e queste libertà venivano conculcati. Non intendiamo attardarci a rinfacciare ad altri il loro passato, come abbiamo sentito fare in quest'aula nella quale la sinistra ricordava l'antisemitismo della destra, e la destra l'antisemitismo della sinistra. Allo scambio di polemiche noi preferiamo ribadire la nostra coerenza, la nostra profonda convinzione del valore morale di questi principi e la nostra tenace volontà di far sì che questi principi siano concretamente incorporati nel nostro ordinamento giuridico.

Come ieri abbiamo combattuto il razzismo imperante, così oggi deve essere chiara la nostra lotta contro ogni pericolo di rigurgito del razzismo. La nostra condanna deve essere esplicita, rigorosa, radicale, e non può lasciare dubbi in alcuno, perché non pensiamo che vi siano fra noi uomini i quali ritengano che queste offese ai valori essenziali dell'umanità possano essere tollerate in un civile consorzio.

Quindi, il Governo si associa a tutte le nobili parole che vari deputati dei diversi settori della Camera hanno pronunciato, sottolineando il valore morale e l'importanza civile del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Ciò premesso per il significato morale e politico della legge in discussione, devo passare a considerare alcuni aspetti giuridici di questo testo legislativo. Sono ancora sul tappeto alcuni problemi che devono essere risolti, se desideriamo, come certamente desideriamo, che la legge raggiunga veramente ed efficacemente i suoi obiettivi.

Sono stati presentati emendamenti relativi all'uno o all'altro articolo, e di questi parlerò quando gli articoli stessi verranno posti in discussione. Credo che sia opportuno, invece, che fin d'ora mi soffermi sopra il problema più controverso, e cioè la qualificazione di reato politico in rapporto all'estradizione.

Parto da alcune constatazioni di fatto.

« La Commissione di giustizia — è detto nella relazione — a voti unanimi, ha ritenuto di non poter concordare con l'opinione del Senato. E ciò per l'insuperabile ragione che il reato di genocidio va definito come reato politico, il quale è escluso in quanto tale, dall'estradizione per precetto di Costituzione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

(articoli 10 e 26): onde occorrerebbe una modifica costituzionale, qualora si ritenesse opportuno, contro i principi, ammettere l'estradizione anche per il genocidio». In questo periodo è sintetizzato il punto di vista della Commissione, almeno come risultava precedentemente a questo dibattito, perché poi, nel corso del dibattito e in seno alla Commissione stessa, sono emersi nuovi aspetti che erano rimasti in secondo piano nelle considerazioni fatte precedentemente.

È poi opportuno citare anche altre opinioni autorevoli, che vengono da settori di sinistra, proprio da quei settori nei quali ora si sostiene la tesi opposta alla qualificazione del genocidio quale delitto politico. Non posso dimenticare, anzitutto, un'affermazione fondamentale della relazione Persico, presentata al Senato nel corso dell'altra legislatura, allorché era in discussione un disegno di legge pressoché analogo a quello presente.

Il senatore Persico osservava: « Dall'esame dei precedenti storici del genocidio si rileva che difficilmente a tale delitto può essere estraneo il motivo politico, e ciò trova conferma nello stesso articolo 2 della convenzione, il quale richiede da parte dell'agente il fine specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, nonché nel successivo articolo 7 che disponendo, come si è detto, che il delitto in questione non debba considerarsi politico agli effetti dell'estradizione, non fa, in sostanza, che affermarne la politicità ».

Nel corso del dibattito, svoltosi nel dicembre dell'anno scorso al Senato, quando fu approvato il testo che è attualmente in discussione alla Camera, mentre i senatori Sansone, Parri ed altri proponevano, come emendamento aggiuntivo, l'articolo 9 relativo all'estradizione, sorsero, nel seno stesso dei gruppi di sinistra, voci discordi. E devo dare atto, con piacere, dell'obiettività e serenità con le quali il Senato ha affrontato questo tema. Il senatore Capalozza, nella seduta del 2 dicembre, esaminando questo problema, si chiedeva: « Si tratta di delitti politici? Indubbiamente, si tratta di delitti politici. Anzi, dirò subito che si tratta di delitti obiettivamente politici ». (Neppure soggettivamente politici, come timidamente è stato qui sostenuto). « Obiettivamente politici — aggiungeva il senatore Capalozza — quando commessi in danno di cittadini del nostro Stato, se non altro perché si ha qui, come emerge dalla semplice lettura delle norme, e particolarmente della norma del-

l'articolo 1 del disegno di legge, una progressione criminosa del fatto di reato, previsto nell'articolo 294 del codice penale che punisce l'attentato contro i diritti politici del cittadino, e perché si ha pure, e soprattutto, una violazione aperta e clamorosa delle norme contenenti i principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana ».

Questa è stata l'argomentazione del senatore Capalozza, esponente di sinistra. Successivamente, quando venne in votazione proprio l'emendamento aggiuntivo, cioè l'articolo 9, il senatore Capalozza si espresse in termini molto precisi, dissentendo in pieno dal gruppo comunista che votò a favore dell'articolo 9. Egli precisò: « Per ragioni di coerenza giuridica dichiaro, a titolo personale, che non posso purtroppo votare l'emendamento aggiuntivo. Ripeto: mio malgrado. Purtroppo, il codice sentimentale non è legge scritta o coattiva. Ripeto: purtroppo. Sicché mi asterrò dalla votazione, ad evitare anche l'ombra di un dissenso nel merito della richiesta del collega Sansone. L'estradizione è indubbiamente obbligatoria per la legge di ratifica e bisogna trovare la strada per disporla. Infatti — aggiungeva il senatore Capalozza — gli Stati hanno il diritto, per l'articolo VI della convenzione, di tradurre dinanzi ai loro tribunali gli autori del genocidio e degli altri reati previsti in questa legge. Ma l'estradizione deve essere disposta — a mio parere, parere tecnico, non politico — attraverso l'unico strumento possibile che è la legge costituzionale. Per tale auspicata legge costituzionale, anticipo, naturalmente, fin d'ora, il mio voto favorevole ».

Quindi il senatore Capalozza non era contro la sostanza, ma contro la forma. Così concludeva: « Ogni altro espediente, quale quello predisposto dal collega Sansone, sarebbe estremamente pregiudizievole, se non altro perché aprirebbe la strada a ritardatrici questioni di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale ».

Sono questi i pareri espressi, e in relazione a tali pareri mi permetta la Camera di fissare alcuni concetti fondamentali che ci servano di orientamento nella discussione che deve essere fatta su questo articolo.

Mi sia consentito, dal punto di vista non critico ma semplicemente constatativo, di rilevare come in questa discussione si sia sostenuta una nozione di delitto politico avente una latitudine ben diversa da quella che si precisò quando si discusse e si approvò l'amnistia. Mentre in quella occasione si cercava di allargare la nozione di delitto politico

estendendola il più possibile, per ragioni evidenti ed ovvie, in questa sede l'ermeneutica procede nel senso completamente opposto: restringere al massimo la nozione di delitto politico in modo da escludere dalla nozione di delitto politico il genocidio e quindi autorizzare l'estradizione.

Non mi meraviglio di ciò, perché è comprensibile che la buona volontà di condurre in porto una legge che ha un valore morale così elevato può anche indurre qualcuno a forzare, diciamo così, la logica e a colorare le cose con sfumature che certamente ad un esame sereno, obiettivo della norma, non avrebbero ragione di essere.

Vi è, però, un motivo di carattere generale che induce ad indulgere sugli errori nei quali si può cadere in questa controversia: infatti se vi è una nozione, sia nella dottrina sia nella giurisprudenza, che appare assolutamente elastica ed imprecisa, questa è proprio la nozione di reato politico: varietà di criteri ed elasticità di interpretazioni, di tempo in tempo, e in rapporto ai climi politici. D'altra parte non possiamo dimenticare che un grande maestro di diritto penale, il Carrara, nel suo *Programma* scrisse che la nozione di delitto politico sfugge alla classificazione sistematica della dottrina e, quasi riconoscendo l'impossibilità di definire rigorosamente il delitto politico, concludeva affermando che si tratta di una nozione che subisce l'influenza del flusso della storia.

Per non moltiplicare le difficoltà, penso che si debbano abbandonare al loro destino le vecchie, discusse e discutibili definizioni di delitto politico. A voi sono noti gli studi di Lombroso, Laschi, Ferri, Seghele, Colajanni, Garofalo e Pannain ed altri sulla natura specifica del delitto politico; ma nella maggior parte di quegli studi era prevalente l'interesse per i motivi psicologici. Da Lombroso a Ferri si ebbe riguardo più del delinquente politico che della nozione giuridica di delitto politico.

Ma si cercò anche di indagare quali potevano essere le caratteristiche del delitto politico sostenendo che, a differenza degli altri delitti, quello politico muove a simpatia, oppure non offende il sentimento e la coscienza morale, oppure è di natura altruistica, oppure è determinato non da un interesse individuale ma da una finalità ideologica. Voi comprendete bene che si tratta di tentativi di caratterizzazione che difficilmente resistono ad una critica rigorosa. Che il delitto politico muova sempre a simpatia è da dimostrare; che abbia sempre un carattere altruistico è

pure da dimostrare; che non offenda talora la legge morale è ben difficile dimostrare.

Perciò, anziché seguire questa indagine di natura prevalentemente psicologica, credo che sia opportuno che noi ci soffermiamo sulle tre diverse nozioni di delitto politico alle quali fanno riferimento gli ordinamenti pubblici.

Vi è una prima dottrina obiettiva la quale considera solo la natura specifica del bene che viene leso; cioè ha riguardo all'oggetto e afferma che è politico il reato che ha un oggetto politico. Quando l'oggetto è, per esempio, un interesse dello Stato o un diritto politico dell'individuo, è evidente che un tale oggetto politico può qualificare come politico il reato che lede uno di questi beni oggettivi.

Vi è poi la dottrina subiettiva la quale ha riguardo esclusivamente al proposito dell'agente; riguarda solo il motivo ed il fine dell'operare, e precisa che il delitto è qualificato come politico se il motivo dell'azione è politico, prescindendo dalla natura dell'oggetto o bene leso che può essere anche un oggetto non politico.

La dottrina che sta alla base del nostro codice non ha accettato disgiuntamente l'una o l'altra di queste due dottrine: il codice ha seguito una terza via che è quella della cosiddetta dottrina mista, che accoglie congiuntamente ambedue le predette nozioni di delitto politico, ponendole però su un piano diverso.

Infatti, l'articolo 8 del codice penale considera il delitto politico sia obiettivamente, in ragione dell'oggetto specifico, sia subiettivamente in ragione del fine, come voi tutti ben sapete. Però non si fa, talora, sufficiente attenzione all'esatta lettera dell'ultimo comma dell'articolo 8. Secondo tale articolo, è specificamente delitto politico solo quel delitto che ha per oggetto l'offesa di una pubblica istituzione o di un diritto politico del cittadino. L'articolo 8 aggiunge che è « considerato » (e quindi non è, trattandosi di una *fictionis iuris*) delitto politico quel delitto che è determinato « in tutto o in parte » (problema molto controverso, che abbiamo affrontato qui in sede di discussione dell'amnistia) da « motivi politici ». Naturalmente, quando diciamo « motivi » non intendiamo « pretesti », come la dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente precisato; non intendiamo neppure dire « occasioni », cioè possibilità di sfruttare a fini politici determinate contingenze storiche di natura politica: delle « occasioni » si tratta nell'articolo 45 del codice di proce-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

dura penale relativamente alla materia delle connessioni.

Comunque, la nostra dottrina è una dottrina intermedia: si accetta la nozione di delitto politico solo nel senso oggettivo, e accanto a questa nozione, con *fictionis iuris*, si « considera » delitto politico anche il delitto che, soggettivamente inteso, ha una finalità politica pur non avendo un oggetto politico.

Qui non vogliamo fare della teoria, ma conviene insistere su questo argomento, trattandosi di un presupposto indispensabile per arrivare a conclusioni logiche e corrette. Per sintetizzare, si può dire che si ravvisa un delitto politico puro, quando l'oggetto è politico; con lo stesso criterio, si ravvisano delitti comuni puri quando l'oggetto è comune; si hanno infine i delitti misti quando vi è violazione di un bene comune commessa con il fine politico. Naturalmente, qui si ha riguardo sempre ad una sola azione che può avere per oggetto un bene comune e per fine un fine politico; e non ci si riferisce a diverse e distinte azioni, cioè ai delitti connessi con rapporto strumentale o occasionale.

Ciò premesso, sulla nozione di delitto politico, credo che sia utile ricordare alla Camera che attualmente, negli ordinamenti giuridici di vari Stati si manifestano sempre più evidenti due tendenze facilmente controllabili anche ad un rapido esame di diritto comparato.

La prima tendenza di quasi tutti gli ordinamenti giuridici è la tendenza a restringere concettualmente la categoria dei reati politici sia nelle legislazioni interne dei singoli paesi sia nelle convenzioni internazionali relative alla materia della estradizione. Anche noi, nella riforma del codice penale, vi proponiamo che solo quando il fine è « prevalentemente » politico, e non solo « in parte » politico come stabilisce l'attuale articolo 8, si possa considerare politico un reato avente oggetto non politico.

La seconda tendenza, in rapporto ad una più viva coscienza dei doveri di collaborazione fra i popoli, è la tendenza ad allargare la sfera di solidarietà internazionale nella lotta contro i delitti. Gli Stati vogliono cooperare per combattere assieme la criminalità. Di conseguenza si tende a rendere più frequente la *fictionis iuris* per qualificare come politico un determinato reato.

Nello spirito di questi due orientamenti vi sono delle situazioni specifiche che vanno considerate attentamente, perché ci offrono elementi, almeno analogici, per la soluzione dei nostri problemi.

Vanno ricordati, al riguardo, due tipi di clausole contenute in convenzioni internazionali in materia di estradizione: la cosiddetta « clausola svizzera » e la cosiddetta « clausola belga ».

La clausola svizzera afferma, in sostanza, che si accorda l'extradizione se il colpevole adduce motivi politici anche se il delitto è, per l'oggetto, prevalentemente un delitto comune. Cioè si prescinde dalla motivazione politica che il colpevole dà del suo delitto, e si ha riguardo dell'oggetto che non è politico. Inoltre, la clausola svizzera, accolta in varie convenzioni, ha una seconda caratteristica: si impegna lo Stato del *locus commissi delicti* a non trattare in maniera più rigorosa il colpevole a causa del movente politico che può avere avuto nel commettere il reato. In tal maniera si mira ad attenuare le conseguenze dell'extradizione proprio perché si allarga la possibilità dell'extradizione stessa.

La clausola belga, che è presente in quasi tutte le convenzioni concluse dal Belgio in materia di estradizione, è pure basata su una finzione. Secondo questa finzione, l'attentato non viene considerato come tale; il regicidio viene considerato omicidio. È una rilevante attenuazione della nozione rigorosa di delitto politico.

Va inoltre ricordata la « clausola finlandese » (mi limito a citare queste situazioni tipiche trattandosi di una materia molto vasta, avendo anche l'Italia una quarantina di convenzioni internazionali in materia di estradizioni). Ora si deve rilevare che la clausola finlandese è interessante in quanto cerca di fondere i motivi caratteristici della clausola svizzera con quelli della clausola belga, cioè ammette l'extradizione per reati politici in tre casi, vale a dire ammette tre deroghe al principio di non estradizione per reati politici: 1°) se il delitto (e questo è un motivo particolarmente interessante per il nostro dibattito) rivela « brutale odiosità »; 2°) se il delitto è complesso, cioè se al reato politico è connesso un reato comune; 3°) se il delitto è misto (da tenere distinto dal delitto complesso), cioè se vi sono delle circostanze non politiche di un reato che ha natura politica.

Mi permetto di insistere nel sottolineare la nozione di « brutale odiosità » del reato la quale è motivo per derogare al principio della non estradizione per reati politici.

Su questo tema va anche ricordata la legge francese del 1927, che ammette la estradizione per i reati politici « di barbarie odiosa ».

Infine debbo ricordare il voto — autorevolissimo voto — emesso dall'Istituto di diritto internazionale nella sua sessione di Ginevra. In questo voto si affermano tre principi capitali: 1°) non è ammessa l'estradizione per delitti « puramente politici » (sottolineo l'avverbio « puramente »); 2°) è ammessa l'estradizione per reati di « barbarie odiosa » (reato molto affine a quello di genocidio); 3°) non sono « considerati » politici (e qui c'è nuovamente una *factio iuris*) i delitti « contro le basi dell'organizzazione sociale ». Cioè si prospetta l'ipotesi di un delitto commesso non tanto contro uno Stato o contro un governo, cioè contro una pubblica istituzione, ma commesso al fine di minare le basi stesse dell'organizzazione sociale, cioè del consorzio umano. Anche questa nozione è molto importante ai fini di qualificare la nozione, relativamente nuova, di genocidio.

Sono questi i crimini contro le *droit des gens* di cui parla l'articolo 1 della convenzione dell'O. N. U che noi abbiamo ratificato? Sono questi i crimini di « lesa umanità », come si suol dire con un linguaggio tecnicamente approssimativo ma eticamente e storicamente molto espressivo?

Il problema che ci poniamo è, dunque, questo: ammesso pure che il reato di genocidio avvenga in una sfera politica, la criminalità che esso consuma trascende, travalica la sfera politica? Si arriverebbe così a quella nozione, per alcuni generica e certamente nuova, di diritto supra-politico. Cioè, il delitto di genocidio riguarderebbe una sfera più ampia di quella della *polis* e si riferirebbe a tipi di reato che sono più deteriori di quelli che comunemente chiamiamo reati politici. Infatti, a ben osservare, questi reati hanno per oggetto la razza o la religione, cioè hanno un oggetto specifico che non si identifica con la *polis*, un oggetto che implica alcuni valori che, in un certo senso, sono più vasti dei valori della *polis*. Mi auguro che queste considerazioni ci offrano motivi di orientamento.

In relazione a quanto si è detto, il problema essenziale che noi dovremo risolvere quando verrà in discussione l'articolo 9 è il problema della costituzionalità di tali norme relative all'estradizione.

Ad essere precisi questo problema andava posto quando noi abbiamo incondizionatamente ratificato la convenzione dell'O. N. U., la quale all'articolo V, come voi sapete, impegna gli Stati contraenti ad adottare nel loro ordinamento interno idonee norme « conformemente alle loro rispettive costituzioni ». Ora noi abbiamo il dovere di concretare

queste norme, ma sempre e solo conformemente alla nostra Costituzione.

È inutile che io ricordi alla Camera ciò che a tutti è noto, vale a dire i due articoli della nostra Costituzione che si riferiscono alla estradizione. Articolo 10: « Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici ». Articolo 26: l'estradizione del cittadino « non può in alcun caso essere ammessa per reati politici ». Rigorosa esclusione dell'estradizione, e preciso riferimento alla natura politica del reato.

Ora noi dobbiamo evitare (e mi rivolgo ai sostenitori dell'articolo 9) due gravi pericoli che possono compromettere il fine che noi ci proponiamo.

Il primo pericolo è questo: se noi accettiamo l'articolo 9 sull'estradizione per reati di genocidio nella forma approvata dal Senato, corriamo il pericolo che tale norma possa essere disapplicata dall'autorità giudiziaria in quanto non la riconosca conforme alla Costituzione. In questo caso avremmo votato un articolo che sarebbe praticamente inefficace. Potremmo credere di aver vinto una grande battaglia, mentre, avendo sanzionato una norma incostituzionale, non si disporrebbe dello strumento giuridico legittimo, perché l'autorità competente possa autorizzare l'estradizione del reo di genocidio.

L'altro pericolo da evitare è questo: dopo aver sottoscritto — con adesione piena — una convenzione internazionale che ha un oggetto così umanitario, ci verremmo a trovare, per la mancanza di una norma efficace relativa all'estradizione, nella impossibilità di essere veramente fedeli agli impegni che ci siamo assunti ratificando la convenzione stessa.

Credo che nessuno di noi, a qualunque settore politico appartenga, voglia cadere in uno di questi due pericoli: o pericolo della inefficacia della legge per incostituzionalità, o pericolo dell'inosservanza di obblighi internazionali liberamente assunti in materia di estradizione.

Ed allora, quali sono le possibili soluzioni?

Prima soluzione è: mutare la nozione di reato politico, rivedendo il nostro ordinamento interno. Qui, per la cronaca, devo ripetere che nella nostra proposta di riforma del codice penale è rivista la nozione di reato politico, perché, come credo la gran parte di noi pensi, non abbiamo ritenuto soddisfacente la nozione dell'articolo 8 del codice penale. Come dicevo, considerando che è sufficiente per il diritto vigente solo una parziale finalità politica per qualificare politico un reato e ravvisando in ciò una nozione di reato politico eccessiva-

mente lata, pensiamo che se si esigesse una finalità « prevalente » sulle altre finalità, si ricondurrebbe entro giusti limiti la nozione di reato politico. Naturalmente, coloro che intendessero ulteriormente restringere questa nozione potrebbero sostenere che la finalità, anziché essere « prevalentemente » politica, fosse « esclusivamente » politica. Ma il rigore di questa norma può essere oggetto di fondata critica. Ma questa riforma dell'ordinamento interno è un problema *de iure condendo*. Domando a voi se in questo momento possa avere un qualsiasi rilievo il ritenere che sarà mutata la norma vigente, essendo ovvio che il mutare dovrebbe essere un presupposto dell'approvazione dell'articolo che stiamo discutendo.

Seconda soluzione: con una legge costituzionale si sancisce nell'ordinamento interno la norma dell'articolo VII della convenzione dell'O. N. U. Credo che non dovrebbe incontrare difficoltà nei vari settori una proposta di legge costituzionale in tal senso.

L'articolo VII della convenzione dell'O. N. U. dice: « *Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition* ». La nuova norma costituzionale dovrebbe praticamente ripetere la norma della convenzione. Non è che noi non riteniamo delitti politici questi reati, ma non li « consideriamo » tali (*factio iuris*) ai soli fini dell'estradizione. Una legge costituzionale, sia pure con tutte le difficoltà inerenti al rispetto della procedura prevista per le leggi costituzionali, ci offrirebbe una soluzione logica e corretta del nostro problema.

Terza soluzione: è la più labile, ma è stata prospettata e merita anch'essa considerazione. Cioè, si considera l'oggetto, il genocidio, la persecuzione etnica, razziale e religiosa, come una materia completamente estranea alla nozione di reato politico. La tesi a molti appare ardita. Si dovrebbe fare violenza anche alla nostra diretta esperienza storica in fatto di persecuzione razziale e religiosa che abbiamo visto scatenata da movimenti politici e in tragiche contingenze politiche. Non solo, ma si corre il pericolo di essere contraddetti dallo stesso articolo VII della convenzione, il quale, quando dice che i reati di genocidio « *ne seront pas considérés comme des crimes politiques* », afferma, ad un tempo, che non si ritengono crimini politici, ma che sono crimini politici.

Però, per completare il quadro della controversa materia, non si deve neppure dimenticare che l'articolo I della convenzione del-

l'O. N. U. afferma una nozione che sembra contrastante con quella detta nell'articolo VII, quando qualifica il genocidio non come delitto politico ma come *crime du droit des gens*, cioè come un nuovo tipo di reato, sul quale hanno insistito molti oratori. L'articolo I della convenzione dell'O. N. U. fa dunque riferimento al crimine contro il diritto delle genti, che non è il diritto internazionale convenzionale, cioè positivo, ma un diritto naturale dell'umanità che sarebbe offeso da queste forme di persecuzione. In questo caso (la terza soluzione), bisognerebbe meglio approfondire la nozione di crimine contro il diritto delle genti.

Non nascondo il grande interesse, anche dal punto di vista dell'evoluzione del diritto, di prospettare, al di là delle frontiere e degli ordinamenti dei singoli Stati, la validità di leggi dell'umanità ricapitolate da questo *ius gentium* che si imporrebbe ai singoli Stati. Bisogna però, poi, evitare il pericolo che, nell'ambito dell'*ius gentium*, non rinasca il problema di una necessaria discriminazione fra reati comuni previsti dallo *ius gentium* e reati politici previsti dall'*ius gentium*.

Comunque, non lo definirei un *tertium genus* (come è stato detto da qualcuno), cioè un genere intermedio tra i reati politici e i reati comuni. Semmai si tratta di far riferimento ad un diverso ordinamento, extra-statuale e superstatuale.

Discuteremo assieme, quando verrà in esame l'articolo 9, quale di queste soluzioni sembri idonea. Ricordo che sabato scorso, nell'ultima seduta, anche il presidente della Commissione giustizia ha prospettato delle possibilità di vie di uscita che mi auguro siano soddisfacenti e che possano farci trovare la soluzione di questo problema per tutti angustiante, perché tutti vogliamo raggiungere un fine, e vogliamo raggiungerlo in maniera efficace. Ma, proprio per raggiungerlo in maniera efficace, dobbiamo evitare formule che praticamente renderebbero sterili le norme che stiamo per adottare.

Con queste precisazioni, ringrazio nuovamente la Camera per il contributo che ha dato alla chiarificazione di questo problema, e desidero ancora sottolineare il grande valore morale che il Governo ed il Parlamento stesso attribuiscono all'approvazione di questo disegno di legge. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, Segretario, legge:

« Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, raz-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

ziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone i membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica totale o parziale, del gruppo stesso».

DOMINEDÒ, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Signor Presidente, in merito al primo comma di questo articolo, anche alla luce dei rilievi fatti nel corso della discussione da parte di taluni deputati, e in particolare dagli onorevoli colleghi Colitto e Valiante, osservo che non può essere tralasciata la menzione delle lesioni gravi accanto a quelle gravissime, tenuto presente che il Senato aveva approvato appunto tale dizione e che devesi ad un errore di stampa *in itinere* se le parole «gravi e» non figurano nello stampato della Camera.

Per quanto riguarda il secondo comma, alcuni deputati, in particolare l'onorevole Colitto, hanno posto in evidenza l'incongruenza di menzionare «i membri», cioè la totalità del gruppo, escludendo i singoli. Poiché condiviso tale rilievo, suggerirei di sostituire all'espressione «i membri», l'altra: «persone appartenenti al gruppo».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulla modifica proposta dal relatore?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Vorrei far osservare che il codice penale stabilisce sensibili differenze di pena per le lesioni gravi e quelle gravissime. Noi non possiamo pertanto lasciare la stessa pena (24-30 anni) sia per le lesioni gravi sia per quelle gravissime. È opportuno perciò diminuire la pena edittale per il reato minore.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Devo far rilevare che la legge riguarda una materia del tutto particolare, nella quale appare preminente il fine dell'atto criminoso; quello che conta non è la materialità dell'atto, ma il fine del reato: tanto è vero che la stessa pena viene comminata anche in una serie di ipotesi in cui si prescinde dall'evento. La considerazione di questo fatto mette in luce anche le ragioni che hanno indotto il legislatore a richiedere, anche per le lesioni gravissime,

una pena edittale superiore a quella comune. Lo stesso problema sorgerà per altri articoli, per i quali si porrà la questione della graduatoria delle pene; ma va tenuto presente che il Senato si è già espresso nel senso di non introdurre nelle pene alcun gradualismo.

MANCO. Siamo dell'avviso che la pena debba essere diversa a seconda che si tratti di lesioni gravi o gravissime: proponiamo perciò che nella prima ipotesi la pena sia da 12 a 20 anni di reclusione, nella seconda da 24 a 30 anni.

PRESIDENTE. Da un controllo del messaggio del Senato risulta che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento si parla di «lesioni personali gravi e gravissime». Evidentemente, per un errore materiale di stampa, le parole «gravi e» sono state omesse nel testo stampato dalla Camera. È nostro dovere correggere ora questo errore e considerare come testo base per la discussione appunto quello del messaggio del Senato.

MANCO. Signor Presidente, se avessi conosciuto il testo esatto dell'articolo 1, avrei presentato un emendamento per graduare la pena in relazione alle due distinte ipotesi delle lesioni gravi e di quelle gravissime.

PRESIDENTE. Il rilievo dell'onorevole Manco è giusto. Data la particolarità del caso, consento all'onorevole Manco di presentare in merito un emendamento in deroga all'articolo 86 del regolamento. Accantonano perciò per il momento l'articolo 1.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Mi permetta di osservare, signor Presidente, che, in base al testo che stiamo per approvare, il delitto di genocidio verrebbe giudicato dal tribunale in quanto, per le leggi vigenti, la competenza della corte d'assise è determinata per il titolo di reato e non più per l'entità della pena. Ora, io penso che l'Assemblea sia d'accordo con me nel ritenere che la cognizione del delitto di genocidio debba appartenere alla corte d'assise.

PRESIDENTE. Il suo rilievo è giustissimo, onorevole Ferri. Al riguardo però il ministro ha già presentato un emendamento, che esamineremo al momento opportuno.

Si dia lettura degli articoli da 2 a 6, che, non essendo presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 2.

«Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni ».

(È approvato).

ART. 3.

« Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo ».

(È approvato).

ART. 4.

« Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni ».

(È approvato).

ART. 5.

« Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni ».

(È approvato).

ART. 6.

« Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco, Lecisi. De Michieli Vitturi e Romualdi hanno

proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Se l'accordo è al fine di commettere uno dei delitti previsti dal primo comma dell'articolo 6, coloro che partecipano all'accordo sono puniti — se il delitto non è commesso — con la reclusione da tre mesi a un anno ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCO. Mi richiamo alle argomentazioni già svolte in sede di discussione generale. È chiaro che se il reato consiste nell'imporre marchi o segni distintivi a persone facenti parte di un gruppo etnico o religioso e si riferisce alla apologia o all'esaltazione o alla istigazione di questo reato, la pena deve essere diversa dal reato di apologia o di istigazione per un fatto per cui la legge stabilisce una pena maggiore. In sostanza, l'emendamento si riferisce al concetto di graduazione della pena in rapporto all'entità del reato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DOMINEDÒ, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Manco, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 6, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco, Lecisi. De Michieli Vitturi e Romualdi, hanno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Se l'istigazione o l'apologia si riferiscono alla consumazione dei fatti previsti dal primo comma dell'articolo 6, la reclusione sarà da sei mesi a tre anni ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCO. L'emendamento è ispirato a motivi di euritmia legislativa, in relazione al comma che, su mia proposta, abbiamo ora introdotto nell'articolo precedente: perciò ne ritengo superfluo lo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore*. La Commissione ritiene che il problema sollevato dall'emendamento Manco possa essere risolto precisando nel primo comma che l'istigazione si riferisce ai reati previsti dagli articoli da 1 a 5. Per le ipotesi di cui all'articolo 6, già provvede l'articolo 414 del codice penale.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, insiste sul suo emendamento?

MANCO. Concordo con la formula proposta dal relatore e non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 così modificato:

« Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente ».

(È approvato).

Gli onorevoli Zoboli, Silvestri, Greppi e Amadei hanno proposto di ripristinare l'articolo 9 (soppresso dalla Commissione) nel testo approvato dal Senato, che è il seguente:

« Per i reati previsti dalla presente legge è ammessa la estradizione del colpevole a favore dello Stato ove i reati sono stati commessi e dalla corte criminale internazionale alla cui giurisdizione detti reati potranno essere deferiti a seguito di accordo fra gli Stati aderenti alla convenzione dell'Assemblea generale delle nazioni unite del 9 dicembre 1948 ».

DOMINEDÒ, *Relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Signor Presidente, mi consenta una parola in relazione a quanto ha detto l'onorevole ministro guardasigilli e tenendo conto delle risultanze del dibattito su questo punto fondamentale e veramente delicato, tale da farci meditare anche sull'aspetto tecnico del problema, dal momento che circa la valutazione morale del delitto di genocidio non esistono diversità di vedute: in proposito, io non avrei che da richiamarmi a quanto hanno detto i colleghi Migliori e Cassiani.

L'articolo 9 così come è stato formulato dal Senato io ritengo che non possa essere approvato da noi. Come hanno esaurientemente spiegato gli onorevoli Cassiani e Valiante, esso, disponendo *sic et simpliciter* che è ammessa l'extradizione per il colpevole di genocidio, non può non essere ritenuto in contrasto con la Costituzione; e ciò a prescindere dal fatto che nello stesso articolo 9 si menziona quella Corte criminale internazionale che è stata superata dagli eventi, come è noto.

Per risolvere il problema la Commissione aveva ritenuto che la via maestra fosse quella di una legge costituzionale, nel senso di contemplare l'extradizione per questo reato considerato da più parti (e certo non a torto, almeno da un certo punto di vista) delitto politico. Senonché una via per risolvere il problema, apparentemente sottile ed elegante, ma che la Camera può considerare, è quella proposta dagli onorevoli Comandini e Colitto e ripresa dall'onorevole ministro guardasigilli. Si tratterebbe cioè di aggirare la difficoltà e di ritoccare non la norma costituzionale, ma il codice penale. Chi può impedire, infatti, al legislatore di ritoccare, nello spirito della legislazione, determinati concetti dell'ordinamento positivo con legge ordinaria? Nel quadro della Costituzione, evidentemente, ciò è possibile. La Costituzione ha recepito certi concetti che, poi, sono rimessi all'evoluzione normale del diritto.

La riforma della legislazione ordinaria, per l'esattezza, dovrebbe essere fatta nel senso di stabilire che il genocidio non è considerato delitto politico, in conformità con l'articolo 7 della convenzione. Questo stabilisce: « *Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition* ». Il presupposto di questa norma è logicamente che il delitto sia politico, poiché essa precisa che il delitto non è considerato tale ai soli effetti della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

estradizione. Noi quindi rispettiamo molte delle tendenze affermatesi in questo dibattito, ma a un tempo teniamo conto di una certa realtà che è innegabile. Questo delitto, anche se il movente e il fine siano politici, anche se l'elemento oggettivo sia politico, come ha sottolineato l'onorevole ministro Gonella, dovrebbe, in perfetta aderenza alla convenzione, essere considerato non politico ai soli fini dell'estradizione, in quanto si tratta certamente di un delitto politico contro il diritto delle genti.

Questo il mio assunto, signor Presidente: si tratta di un delitto politico contro il diritto delle genti, il quale ferisce un bene che appartiene all'umanità stessa prima che a un singolo Stato, bene inviolabile, sovrastante. Di conseguenza, che vi sia in questa figura delittuosa qualcosa di più del concetto comune di delitto politico, è innegabile.

Dato questo, non è il caso di seguire lo stesso articolo 7 della convenzione?

Questa potrebbe essere una via di uscita, la quale non ferirebbe la Costituzione e, al tempo stesso, consentirebbe oggi di risolvere il problema. Tecnicamente, se la Camera dovesse far sua l'opinione prevalente di ritenere che il delitto di genocidio (che alla base è delitto politico, ma a un tempo è anche delitto contro il diritto delle genti) possa non essere considerato delitto politico agli effetti della estradizione, la norma potrebbe puramente e semplicemente riportare l'articolo 7 della convenzione. Una norma siffatta non contrasterebbe nemmeno con l'articolo 8 del codice penale, che introduce una *fiction* quando considera delitti politici dal punto di vista soggettivo determinate ipotesi. E, in corrispondenza col criterio adottato dall'articolo 8 del codice penale, noi introdurremmo una *fiction iuris*, in perfetta fedeltà alla convenzione internazionale.

Se la Camera ritiene di orientarsi verso questo ordine di idee, mi riserverei di presentare la formula da sottoporre alla valutazione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere dell'onorevole ministro su questa proposta generica che l'onorevole Dominè si riserva di formulare concretamente?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso che ribadire ciò che ho detto poc'anzi, quando ho cercato di precisare alcuni aspetti del problema. Però al fine di togliere valore politico ad un dibattito sopra questo articolo, vorrei che tutti i settori della Camera tenessero presente che qui non vi può essere un contrasto fra sostenitori e non

sostenitori della estradizione, per la semplice ragione che noi siamo già impegnati dalla convenzione che abbiamo sottoscritto e ratificato. La convenzione con l'articolo 7, come è stato più volte ripetuto, afferma che non saranno considerati delitti politici, ai fini della estradizione, il genocidio e gli altri atti enumerati all'articolo 3. Quindi, non creiamo qui la battaglia degli estradizionalisti contro i non estradizionalisti. Il problema è già stato risolto con la ratifica della convenzione internazionale. Qui si tratta semplicemente di vedere qual è il mezzo più idoneo, nell'ordinamento interno, per rendere efficace questo impegno di natura internazionale.

Fatta questa premessa, a mio avviso, le vie sono due: o la legge costituzionale, che il Governo ritiene la più corretta, oppure l'adozione, qualora lo ritenga la Camera, di una nozione, implicita, del resto, nell'emendamento del Senato, di delitto politico diversa da quella del codice penale, qualora ricorra il caso di delitto contro il diritto delle genti, secondo la definizione che di tale delitto è data dall'articolo 1 della convenzione.

Desidero infine ribadire che non è certo opportuno insistere su una determinata formula che si ritiene efficace ai fini della estradizione, ma che, per il suo carattere di incostituzionalità illustrata dall'onorevole Dominè, nessuna efficacia potrebbe avere e quindi finirebbe con l'essere un'arma spuntata in partenza.

Per queste ragioni, signor Presidente, ritengo che le considerazioni espresse dall'onorevole relatore e che prospettano un aspetto veramente nuovo ed intelligente della questione vadano tenute nel massimo conto. Il Governo non avrebbe nulla in contrario a questa soluzione; naturalmente bisogna sentire il parere della Camera, la quale dovrà pronunciarsi in maniera specifica.

PRESIDENTE. L'onorevole Dominè ha frattanto concretato le sue proposte nella seguente formula:

« Ai fini della estradizione il delitto di genocidio non è considerato delitto politico ».

BARDANZELLU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. Signor Presidente, vorrei prospettare una tesi mia, che è differente da quelle finora prospettate.

La legislazione italiana non contempla il delitto di genocidio. Forse perché questo delitto, in linea astratta, urta contro il nostro sentimento morale e la nostra coscienza giuridica, mai l'abbiamo immesso o

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

recepito nel nostro diritto interno. Ma non vi è dubbio che ogni animo bennato non può che aderire ai principi della convenzione dell'O. N. U. del 9 dicembre 1948. Questi principi sono stati fatti propri dall'Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153; nello stesso tempo l'Italia si è impegnata ad emanare le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione della convenzione.

Se è sacrosanta ed inviolabile la sfera di diritto e di libertà dell'individuo, a maggior ragione la nostra civile coscienza si erge con tutta la forza della sua spirituale essenza contro chi opera criminosamente al fine di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso, e leva il suo grido di esecrazione contro le spietate uccisioni di persone che al gruppo appartengono, contro le sevizie, le deportazioni e le mortificazioni fisiche e morali che ad esse vengono inflitte.

Perciò, anche a nome del mio gruppo, esprimo il voto favorevole al disegno di legge per la repressione e la prevenzione del delitto di genocidio, che, nei suoi articoli, mira a salvaguardare altissimi beni giuridici e morali.

Sorge la questione sull'ammissione o meno dell'articolo 9 che prevede l'estradizione del colpevole. Nella proposta originaria, la estradizione era esclusa, mentre il Senato l'ha ammessa mediante un emendamento introdotto al testo governativo. La Commissione giustizia della Camera all'unanimità ha espresso parere discorde rispetto a quello del Senato. Ha affermato, cioè, che il genocidio è reato politico e come tale è escluso dalla estradizione, in ossequio agli articoli 10 e 26 della Costituzione.

Allo stato delle cose, anche a me sembra che tale principio sia insuperabile. La legge penale si applica, di regola, ai cittadini e agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, tanto è vero che la estensione della legge italiana ai cinque casi previsti dall'articolo 7 del codice penale per reati commessi all'estero è considerata dai commentatori come deroga a detto principio e giustificata, secondo il Manzini, dalla particolare indole del bene giuridico leso.

Le norme dell'articolo 8 sono considerate come integrative di quelle dell'articolo 7. Ora, l'articolo 8 definisce il delitto politico sia nella sua nozione oggettiva sia in quella soggettiva. Sotto il primo riflesso, è politico ogni delitto che offenda un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. E siccome è indifferente, ai fini

della legge penale, il motivo che ha determinato il colpevole ad agire, non può esservi dubbio sulla natura politica del delitto di genocidio.

Secondo l'insegnamento della Cassazione (sentenza 10 gennaio 1950, in *Giustizia penale*, 1950, II, colonna 990) si ha movente politico « quando il reo è determinato a consumare il delitto comune dalla intenzione di potere, a mezzo di esso, incidere sulla esistenza, costituzione, funzionamento dello Stato o di favorire o contrastare idee, tendenze politiche, sociali, religiose, allo scopo principale di realizzare una idea o una situazione di partito ».

Ne consegue che, in conformità con la nostra legge penale che esclude la estradizione per il reato politico, il colpevole di genocidio può rimanere impunito, cosa che offende il nostro senso morale e la nostra coscienza giuridica.

Come si può ovviare alla assurdità di questo stato di cose?

Qualche autorevole collega ha qui sostenuto che il genocidio deve considerarsi, per la sua orrenda effettuazione, come delitto comune e quindi, anche secondo la legge vigente, deve negarsi al colpevole il diritto d'asilo.

Altra autorevole voce si è qui levata per sostenere che il genocidio non deve considerarsi né delitto politico né delitto comune, ma come un *tertium genus*, costituendo esso violazione del diritto delle genti, e ha proposto una modifica dell'articolo 8 del codice penale nel senso di specificare in esso che il genocidio non va considerato delitto politico.

È un modo brillante per confermare la posizione giuridica adottata dal Senato.

Io penso però che la questione possa essere affrontata e risolta in modo chiaro e semplice senza ricorrere a finzioni giuridiche e senza forzare i principi che regolano la nostra legge penale, in armonia con la Costituzione.

Mi spiego. La convenzione alla quale noi abbiamo aderito premette che il genocidio è un delitto che viola il diritto delle genti: ciò, in altre parole, vuol dire che è un illecito di diritto penale internazionale. E siccome l'Italia, come gli altri Stati, aderendo alla convenzione, ha praticamente recepito tale figura di illecito di diritto penale internazionale nel nostro ordinamento interno, io penso che basterebbe, per armonizzare la nostra legislazione con le norme della convenzione, aggiungere, nell'articolo 7 del codice

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

penale, alle cinque figure delittuose attualmente in esso previste (e per le quali è ammessa la estradizione) anche un sesto caso e precisamente quello dei delitti contro il diritto delle genti. Lo scopo di tale norma, che vuol derogare all'articolo 8 in materia di estradizione, sarebbe quello di impedire che il colpevole abbia diritto di asilo. Per cui, se con la proposta riforma non sarà necessaria la richiesta del ministro della giustizia o se anche attualmente sia necessaria detta richiesta e questa venga fatta, non è dato alcun diritto di asilo al colpevole, perché, italiano o straniero che sia, sarà sempre così sottoposto alla giurisdizione italiana.

Per concludere osservo che l'articolo 5 della convenzione alla quale noi abbiamo aderito con la legge 15 marzo 1952 ha espressamente preveduto che ogni parte contraente si impegna a prendere le misure legislative necessarie per la repressione del genocidio od atti equiparati, aggiungendo però la frase, che ha ricordato anche il ministro: « conformemente alle rispettive Costituzioni ».

L'emendamento da me proposto mira, nel rispetto della Costituzione, a prevenire e a reprimere l'escrando delitto di genocidio, in armonia alla nostra legge penale ed in ossequio ai principi eterni che reggono la civiltà cristiana e la umana libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ella, onorevole Bardanzellu, dal punto di vista astratto non può presentare emendamenti, perché non è più in tempo. Poiché pare che si vada faticosamente cercando una formula che rispecchi la volontà larga, se non unanime, dell'Assemblea, nel rispetto naturalmente della Costituzione, posso consentire che li prospetti alla Commissione. Ora, ella ha una formula concreta da presentare, in esplicitazione di quanto ha detto?

BARDANZELLU. Un emendamento potrebbe essere il seguente (sebbene pensi che questa non sia la sede adatta): sopprimere l'articolo 9 del disegno di legge e modificare l'articolo 7 del codice penale nel senso che ai reati commessi all'estero contemplati da detto articolo, per cui è ammessa la estradizione, venga aggiunto un sesto caso, quello dei delitti contro il diritto delle genti.

AMADEI. Non si può modificare in questa sede il codice penale!

BARDANZELLU. Lo penso anch'io, ed è per questo che ho fatto le mie riserve.

PRESIDENTE. In questa sede possiamo anche modificare il codice penale. È una prassi di correttezza e di ordine sistematico giuridico non infaccare i codici con colpi di

spillo o con leggine, però non sarebbe la prima volta che, emergendo un problema, in sede di approvazione di una legge speciale, si modifica il codice penale. Si tratta di stabilire se con questa formula si risolve il problema.

Le posizioni delineatesi sono le seguenti. Sostengono alcuni che il codice penale dà una definizione lata del delitto politico in cui non può rientrare il genocidio. Altri sostengono che, invece, non vi rientra. La tesi intermedia del relatore, condivisa dal ministro, è questa: il genocidio ha un aspetto politico, però sovrasta il reato politico secondo la competenza tradizionale, perché incide su un bene giuridico superiore qual è il diritto delle genti, un diritto politico dell'umanità, del consorzio civile, non del singolo cittadino o del singolo Stato.

Si tratta ora di vedere se la Camera condivide quest'ultima tesi e se vi è il modo di renderla in una formula.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, a me sembra che, prima che su una formulazione, si debba raggiungere un accordo su un concetto. Bisogna, cioè decidere se si è del parere di ammettere l'extradizione per i colpevoli di genocidio o se, al contrario, si intende negarla. È, infatti, chiaro che chi si pone su un piano favorevole nei confronti della estradizione accetta una determinata impostazione giuridica, mentre chi è contrario ne accetta un'altra.

Questo è il punto più importante, su cui dovremmo prima raggiungere un accordo per poi, se vi è l'accordo, trovare la formulazione. Diversamente, le formulazioni saranno diverse in rapporto ai punti che ciascuno difende.

Cioè, se per noi il delitto di genocidio è delitto politico (anche se lo si considera un delitto misto, non si può non riconoscergli la prevalente accentuazione politica) a norma della legge interna dello Stato italiano, dobbiamo essere contrari alla estradizione. Altri, invece, ritiene (e vorrei un chiarimento su questo punto, anzitutto dall'onorevole ministro, prima di arrivare alla formulazione concreta di emendamenti) non trattarsi di delitto eminentemente politico, ma di delitto misto con prevalente accentuazione di delitto comune (per le ragioni che sono state dette: delitto contro l'umanità); ora è chiaro che chi condivide una siffatta tesi non può che essere favorevole alla estradizione.

Il mio gruppo è per la politicità del delitto: il delitto di genocidio, sia pure con tutte le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

colorazioni che giustamente sono state sottolineate e con il suo sfondo deterioro e drammatico, è delitto di natura squisitamente politica. Anche se presenta delle degenerazioni di altro genere, al fondo è e rimane politico. Da questa premessa discende la nostra avversione alla estradizione. Cioè, noi siamo d'accordo per la soppressione totale dell'articolo 9, senza presentare alcuna formula di ricambio.

Aggiungo, signor Presidente, che su questo punto eravamo d'accordo in Commissione e mi pare che anche il Governo fosse d'accordo. Adesso l'onorevole Dominedò, con la bravura che gli è propria e molto abilmente, ha un po' dirottato dalle posizioni originarie, accostandosi alla tesi Comandini. Ma l'onorevole Dominedò, in Commissione di giustizia, non era di questo avviso, bensì del nostro.

PRESIDENTE. Che dalla Commissione sia stato soppresso l'articolo 9 è un dato di fatto. Vi è stata però qui una valutazione di diverso ordine (ed io non entro nel merito), sulla quale ci siamo fermati per cercare una formula.

Io non ho che da insistere, perché dalle posizioni astratte si passi alla presentazione di formule concrete.

DOMINEDÒ, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, Relatore. Signor Presidente, per mia tranquillità anche come presidente della Commissione e, in un certo senso, a nome di essa, io devo chiarire che siamo perfettamente fedeli alla impostazione di partenza. La quale non può essere una posizione negativa rispetto alla estradizione, perché, come ha giustamente ribadito qualche minuto fa il ministro Gonella, alla estradizione siamo obbligati in forza della nostra adesione internazionale. Se dimentichiamo questo presupposto, sul quale non ho indugiato, perché la Camera lo conosce meglio di me, allora tutti i termini si spostano e ha ragione l'onorevole Manco di dire: mettiamoci d'accordo se vogliamo l'estradizione o no, e poi troveremo la formula.

Ma l'obbligo di provvedere alla estradizione secondo il nostro ordinamento nasce dalla convenzione. Di conseguenza, il problema non è di sostanza, ma è di forma: cioè, di stabilire se, per attuare quanto previsto dall'impegno internazionale a seguito della nostra legge di ratifica, occorra il mezzo costituzionale o quello ordinario. La Commissione ha ritenuto all'unanimità che occorresse il mezzo costituzionale. Ma il dibattito in aula ha posto in evidenza, grazie ad un maggiore

approfondimento del tema ed all'apporto di valenti colleghi, la possibilità di risolvere il problema sul piano della legislazione ordinaria, anziché su quello costituzionale.

L'articolo 8 del codice penale non dà un concetto scientifico, ma una definizione legislativa presuntiva; si è addirittura parlato di *fictio juris* . Possiamo noi legislatori modificare una *fictio juris* stabilita dal codice? Io credo che possiamo farlo, senza disturbare la Costituzione. Ecco, onorevole Manco, il significato della posizione da me espressa poco fa: e non credo si tratti di una posizione contrastante con quella assunta dalla Commissione.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Vorrei ricordare all'onorevole Dominedò che la Commissione sopprime l'articolo 9, perché lo ritenne in contrasto con la norma della Costituzione. La convenzione internazionale ammette l'estradizione, purché rientri nell'ambito della legalità interna dei singoli stati; per cui, ove si voglia consentire la estradizione, si deve modificare la Costituzione. È fuori dubbio che la posizione ora espressa dall'onorevole Dominedò è diversa, anche se egli l'ha persuasivamente giustificata.

Da parte nostra, restiamo contrari anche alla nuova formula che sarà escogitata per consentire la estradizione.

DOMINEDÒ, Relatore. Si potrebbe dire che i delitti previsti dagli articoli precedenti, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici ai sensi della legge penale.

ZOBOLI. Ma sarà chiaro, così dicendo, che l'estradizione è ammessa?

SILVESTRI. Pare anche a me che alla estradizione sia opportuno fare esplicito riferimento; in ogni modo, deve risultare con chiarezza che per il genocidio è ammessa l'estradizione dei colpevoli.

DOMINEDÒ, Relatore. Propongo la seguente formula:

« I reati previsti dagli articoli precedenti, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici, anche ai fini dell'estradizione ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sul nuovo testo dell'articolo 9, ora proposto dal relatore?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda pienamente sul contenuto dell'articolo 9, nella sua nuova formulazione. Teme però che, così come essa si pre-

senta, debba essere adottata con la procedura prevista per le leggi costituzionali. Su tale questione, comunque, il Governo si rimette alla Camera, che deciderà come riterrà più opportuno.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Il nostro gruppo voterà contro la nuova formulazione dell'articolo 9, in quanto esso stabilisce in sostanza che, a determinati fini, il genocidio non può essere considerato un delitto politico. In tal modo si è verificato un totale capovolgimento delle precedenti posizioni, come ha indirettamente riconosciuto l'onorevole ministro quando ha lasciato comprendere che, in materia, potrebbe esservi un ricorso alla Corte costituzionale. La nuova formula ora proposta dal relatore viola la logica, la morale e il diritto.

CAVALIERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Anche il gruppo del partito democratico italiano è contrario. Mi sembra che ci troviamo di fronte ad una evidente stortura, in quanto, nella specie, non si può non parlare di delitto politico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel nuovo testo proposto dal relatore, che, come i colleghi hanno sentito, è del seguente tenore:

« I reati previsti dagli articoli precedenti, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici, anche ai fini della estradizione ».

(È approvato).

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo concernente la competenza per materia:

« La cognizione dei delitti consumati o tentati preveduti dalla presente legge appartiene alla corte d'assise ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo.

(È approvato).

Tornando all'articolo 1, l'onorevole Manco ha proposto di emendare il primo comma nel senso di prevedere, per le lesioni soltanto gravi, la reclusione da 10 a 18 anni. Per le

gravissime, invece, resta la reclusione da 24 a 30 anni.

Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, con la menzione dei reati « gravi » e con l'emendamento Manco, salvo coordinamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, con la sostituzione delle parole: « i membri del » con le altre: « persone appartenenti al ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge:

« Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura ».

Presento anche, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i disegni di legge n. 1447 e 1451.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo-2 aprile 1957 (1447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo-2 aprile 1957.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BETTIOL, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Sono approvati i seguenti accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole:

scambio di note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

scambio di note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo allo scambio di note del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni

di dollari in base alla sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951;

scambio di note effettuato in Roma il 28 gennaio-1° febbraio 1957 relativo allo scambio di note del 7 gennaio 1957 sopracitato;

scambio di note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

scambio di note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo scambio di note del 26 marzo 1957 sopracitato.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il ministro del tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a concordare col governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli accordi 28 gennaio-1° febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958 (1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*, Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BETTIOL, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Sono approvati i seguenti accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

scambio di note relativo all'accordo del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane in base alla sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato in Roma il 31 gennaio 1958;

accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e successivi emendamenti, con relativo scambio di note e *Memorandum* d'intesa, concluso in Roma il 7 marzo 1958.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli

accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 » (537).

Saranno votati per scrutinio segreto anche i disegni di legge nn. 660, 1447 e 1451 oggi esaminati.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi disegni di legge avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

DOMINEDÒ, *Relatore per il disegno di legge n. 660*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per il disegno di legge n. 660*. A norma dell'articolo 91 del regolamento, richiamo la sua attenzione, signor Presidente, e quella della Camera, sull'opportunità di una correzione di forma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

all'articolo 9 del disegno di legge sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio. In armonia con la dizione usata dal diritto positivo vigente (ad esempio, articolo 242, quarto comma, del codice penale) suggerisco la seguente formulazione:

« Agli effetti della legge penale i reati previsti dagli articoli precedenti, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la correzione proposta dal relatore (che è stato il proponente l'articolo aggiuntivo 9) si intende approvata.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione segreta dei quattro disegni di legge.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (*Approvato dal Senato*) (660):

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	359
Voti contrari	12

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 » (537):

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	256
Voti contrari	115

(*La Camera approva*).

« Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-

1° febbraio, 26 marzo-2 aprile 1957 » (*Approvato dal Senato*) (1447):

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	255
Voti contrari	116

(*La Camera approva*).

« Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958 » (*Approvato dal Senato*) (1451):

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	257
Voti contrari	114

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Bartole
Agosta	Barzini
Alba	Basile
Albertini	Basso
Aldisio	Beccastrini Ezio
Alessandrini	Bei Ciufoli Adele
Alicata	Belotti
Amadei Leonetto	Beltrame
Amatucci	Berlinguer
Ambrosini	Bertè
Amendola Pietro	Bertoldi
Amiconi	Bettiol
Andò	Biaggi Francantonio
Andreucci	Biaggi Nullo
Angelini Giuseppe	Bianchi Fortunato
Angelini Ludovico	Bianchi Gerardo
Angelino Paolo	Bianco
Angelucci	Bigi
Angrisani	Bignardi
Antoniozzi	Bima
Armaroli	Bisantis
Armato	Bogoni
Armosino	Boidi
Audisio	Bolla
Avolio	Bonomi
Azimonti	Bontade Margherita
Baccelli	Borellini Gina
Badaloni Maria	Borghese
Baldelli	Borin
Barbaccia	Bottonelli
Bardanzellu	Bozzi
Bardini	Breganze
Baroni	Brighenti
Barontini	Brusasca
Bartesaghi	Bucciarelli Ducci

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

Bufardeci	Dal Canton Maria Pia	Gaudio	Marconi
Buffone	D'Ambrosio	Geffer Wondrich	Marengi
Busetto	Dami	Gennai Tonietti Erisia	Mariconda
Buttè	Daniele	Gerbino	Marotta Michele
Buzzelli Aldo	Dante	Germani	Martina Michele
Cacciatore	De Capua	Ghislandi	Martinelli
Caiazza	De' Cocci	Giglia	Martoni
Calamo	Degli Esposti	Giolitti	Marzotto
Calasso	De Grada	Giorgi	Mattarelli Gino
Calvaresi	De Lauro Matera	Gitti	Matteotti Matteo
Calvi	Anna	Gonella Giuseppe	Mazzoni
Canestrari	Del Bo	Gonella Guido	Menchinelli
Cantalupo	Del Giudice	Gorreri Dante	Merenda
Caponi	De Maria	Gorrieri Ermanno	Merlin Angelina
Cappugi	De Marsanich	Gotelli Angela	Messinetti
Caprara	De Martino Carmine	Granati	Migliori
Capua	De Marzi Fernando	Graziosi	Minella Molinari An- giola
Carcatera	De Michieli Vitturi	Greppi	Misasi Riccardo
Carra	De Vita Francesco	Grezzi	Misefari
Carrassi	Diaz Laura	Grifone	Monasterio
Casalnuovo	Di Benedetto	Grilli Giovanni	Montanari Otello
Casati	Di Giannantonio	Guadalupi	Montanari Silvano
Cassiani	Di Leo	Guerrieri Filippo	Monte
Castagno	Di Luzio	Guidi	Montini
Castelli	Di Nardo	Gullo	Musotto
Castellucci	Di Paolantonio	Gullotti	Musto
Cavaliere	Dominedò	Helper	Nanni Rino
Caveri	D'Onofrio	Iotti Leonilde	Nannuzzi
Cecati	Durand de la Penne	Isgrò	Napolitano Francesco
Cerreti Alfonso	Elkan	Kuntze	Napolitano Giorgio
Cervone	Fabbri	Laconi	Natta
Chiatante	Failla	Landi	Negrone
Cianca	Faletta	Lapenna	Nicoletto
Cibotto	Fasano	Lauro Achille	Nucci
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Ferioli	Leccisi	Origlia
Clocchiatti	Ferrari Aggradi	Lenoci	Orlandi
Cocco Maria	Ferrari Francesco	Leone Francesco	Pajetta Giuliano
Codacci-Pisanelli	Ferrari Giovanni	Leone Raffaele	Patrini Narciso
Coggiola	Ferrarotti	Liberatore	Pedini
Colasanto	Ferri	Li Causi	Penazzato
Colitto	Fiumanò	Limoni	Pennacchini
Colleoni	Foa	Lizzadri	Perdonà
Colleselli	Foderaro	Lombardi Ruggero	Pertini Alessandro
Colombi Arturo Raf- faello	Fogliazza	Longo	Petrucci
Colombo Renato	Folchi	Longoni	Pezzino
Colombo Vittorino	Fornale	Lucchesi	Piccoli
Comandini	Foschini	Lucchi	Pirastu
Compagnoni	Fracassi	Lupis	Pitzalis
Conte	Francavilla	Luzzatto	Polano
Corona Giacomo	Franceschini	Macrelli	Preziosi Costantino
Cortese Giuseppe	Franco Pasquale	Maglietta	Pucci Anselmo
Cortese Guido	Franco Raffaele	Magno Michele	Pucci Ernesto
Cossiga	Franzo Renzo	Malagodi	Pugliese
Covelli	Frunzio	Malagugini	Radi
Curti Aurelio	Gagliardi	Manco Clemente	Raffaelli
Curti Ivano	Galli	Mannironi	Rapelli
	Gaspari	Marangone	Ravagnan
	Gatto Vincenzo	Marchesi	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

Re Giuseppina	Silvestri
Reale Giuseppe	Simonini
Reale Oronzo	Sinesio
Restivo	Sodano
Riccio	Soliano
Roffi	Spataro
Romagnoli	Speciale
Romanato	Sponziello
Romano Bartolomeo	Sulotto
Romeo	Tantalo
Rossi Paolo Mario	Terragni
Russo Carlo	Terranova
Russo Salvatore	Tesauro
Russo Spena Raf- faello	Titomanlio Vittoria
Salutari	Togni Giulio Bruno
Sammartino	Tognoni
Sangalli	Toros
Sannicolò	Tozzi Condivi
Santarelli Enzo	Trebbi
Santarelli Ezio	Tripodi
Sartor	Truzzi
Scalfaro	Valiante
Scalia Vito	Valori
Scarascia	Vecchietti
Scarongella	Venegoni
Scarpa	Veronesi
Scelba	Vestri
Schiano	Viale
Schiavetti	Vicentini
Schiavon	Vidali
Schiratti	Vigorelli
Sciorilli Borrelli	Villa Giovanni Oreste
Sedati	Viviani Luciana
Semeraro	Volpe
Seroni	Zoboli
Sforza	Zugno
	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodio	Fusaro
Battistini Giulio	Iozzelli
Bonino	Lucifero
Buzzetti Primo	Mitterdorfer
Buzzi	Rampa
Calabrò	

(concesso nella seduta odierna):

Arenella	Ripamonti
D'Arezzo	

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa):

Senatori MOLTISANTI e BARBARO: « Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti

di direttore didattico governativo, denominato B-3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1918).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, dell'interpellanza e della mozione pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, affinché il suo tempestivo intervento ripristini la legalità nella delegazione comunale di Vigatto, che, pur essendo parte integrante del comune di Parma, continua ad essere amministrata da un commissario privo di alcun legittimo potere, rendendo impugnabili i suoi atti amministrativi.

« Il territorio di Vigatto fu staccato dal comune di Parma, per essere costituito in «comune autonomo, con il decreto presidenziale del 4 novembre 1951, n. 1155. Il conseguente ricorso del comune di Parma avverso a tale decreto fu accolto dal Consiglio di Stato con sentenza del 4 dicembre 1958 notificato il 18 giugno 1959. Con tale sentenza si delibera lo scioglimento del consiglio comunale di Vigatto e il reincorporamento di quel territorio nel comune di Parma.

« Fatto ancora più grave, il ricorso presentato da parte avversa per ottenere la sospensiva e la esecutorietà della sentenza suddetta veniva respinta dalla Suprema Corte di cassazione il 22 settembre 1959; nonostante ciò, si continua a mantenere il commissario.

« Gli interroganti chiedono, quindi, che il prefetto proceda alla esplicazione dei suoi compiti esclusivi di passaggio dei poteri e che con la massima sollecitudine riconsegna il territorio di Vigatto al comune di Parma, il cui consiglio è oggi l'unico legittimo amministratore.

(2380)

« GORRERI, BIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi, a seguito della sentenza del Consiglio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

di Stato, che annullava le elezioni nel comune di Palomonte, il prefetto di Salerno non ancora ha nominato il commissario.

« Sembra che il prefetto adduca a giustificazione di tale grave omissione il ricorso per revocazione avanzato contro la sentenza del Consiglio di Stato. L'interrogante ricorda però che l'articolo 44 del testo unico del 1956 prescrive espressamente che il prefetto, in caso di impugnativa, deve provvedere all'amministrazione del comune con la nomina di un commissario e, pertanto, l'interrogante ritiene che il prefetto, persistendo nell'omissione, viola la legge e si rende passibile di sanzioni penali per omissione di atti di ufficio.

(2381)

« CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere se risulta al vero la notizia pubblicata sulla stampa locale su un prossimo intervento del prefetto per rendere obbligatorio il Consorzio acquedotto di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno).

« Gli interroganti fanno rilevare che diversi comuni importanti della provincia, tra cui San Benedetto del Tronto, Fermo e Grottamare, hanno deciso di non aderire al consorzio, dichiarando che esso danneggerebbe gli interessi dei loro amministrati.

« Per sapere, infine, se non si ritenga opportuno compiere ulteriori tentativi per appianare le divergenze esistenti, nella massima comprensione dei bisogni dei comuni interessati e nel pieno rispetto delle autonomie comunali.

(2382)

« CALVARESI, SANTARELLI EZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale seguito il prefetto di Napoli abbia dato al documentato esposto inviatogli il 14 dicembre 1959 da un gruppo di consiglieri comunali di Portici (Napoli) relativamente alla sparizione di binari tramviari, all'incauto acquisto per lire 5 milioni di automezzo rivelatosi successivamente deteriorato; al mancato accantonamento per la costruzione di un mercato, di una percentuale sulle vendite effettuate al mercato ittico.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti siano stati compiuti e con quali esiti, se il consiglio di prefettura ne sia stato informato e quali provvedimenti si intendono comunque adottare.

(2383)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, del turismo e spettacolo e della sanità, per conoscere se intendono o meno intervenire in ordine alla decisione della Società Selni di costruire un impianto term nucleare in località Valleggrande, in vista degli essenziali interessi turistici attuali e in atto di valorizzazione della intera zona della riviera ligure del levante e del temuto grave nocimento all'economia delle numerose località rivierasche; nonché della unanime preoccupazione delle popolazioni delle località medesime per temuti dannosi effetti sulla loro salute.

(2384)

« GONELLA GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponde a verità quanto pubblicato da alcuni quotidiani, e cioè che gli esami per procuratore legale da espletarsi, per legge, nel 1960, sarebbero rinviati al 1961, e ciò in considerazione che nel disegno di legge all'esame del Parlamento vi sarebbe il maggior termine di due anni dall'iscrizione nell'albo dei praticanti procuratori.

« L'interrogante fa rilevare che, ove ciò rispondesse a verità, si verrebbe non solo a violare una disposizione di legge ancora vigente, ma a deludere le aspettative di tanti giovani che, rinunciando ad un guadagno immediato, hanno scelto l'aspra strada della libera professione. Infine, l'interrogante fa ancora rilevare che, anche se il disegno di legge in oggetto venisse approvato così come proposto, è chiaro che le relative norme sarebbero applicabili soltanto per coloro che si iscrivono all'albo dei praticanti posteriormente all'entrata in vigore della legge.

(2385)

« CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere, con urgenza, se abbiano o no consistenza i motivi di opposizione espressi da più di 30 consigli comunali delle zone attraversate dal fiume Brenta nelle provincie di Vicenza e Padova contro la progettata costruzione, da parte della S.I.A. (Società idroelettrica alpina), di una diga immediatamente a sud di Bassano del Grappa (Vicenza), atta a convogliare in condotte forzate tutta l'acqua del fiume fino a Fontanaviva (Padova), ove la stessa società avrebbe in animo di costruire una centrale elettrica.

« Gli interroganti si preoccupano di sapere: 1° se risponde a verità che nel tratto Bassano del Grappa-Fontanaviva il fiume

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

Brenta perda, per infiltrazione del letto ghiaioso, circa 20 metri cubi di acqua al secondo;

2°) se possa essere provato che tali 20 metri cubi d'acqua alimentino, per la maggior parte, la falda freatica sottostante i territori dell'est vicentino, del nord padovano e dell'ovest trevigiano;

3°) se le risorgive ed i pozzi da cui attingono acqua potabile e per irrigazione le zone suddette siano o no alimentate da tale falda;

4°) se, infine, si debba temere che, essiccato il fiume, a causa della diga e delle condotte forzate, proprio nel tratto della sua massima dispersione, la falda alimentatrice i pozzi e le sorgive corra pericolo di esaurirsi con danno irreparabile delle popolazioni che ancora bevono l'acqua dei pozzi, delle città di Vicenza e Padova che alimentano con quella falda i loro acquedotti, dell'agricoltura di vaste zone delle 3 provincie, che si vedrebbe privata, nei mesi di magra del fiume, della possibilità d'irrigare i terreni.

« Come risulta dal *Foglio annunci legali* (4 dicembre 1959) della provincia di Vicenza, il progetto dell'opera è già stato depositato dalla S.I.A. presso gli uffici di quel Genio civile. (2386) « BORIN, DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il pensiero del Governo in merito ai negoziati in corso relativi all'associazione della Grecia e della Turchia al Mercato comune europeo e per sapere se non ritenga che l'associazione di questi paesi al Mercato comune europeo, nei modi e nelle forme in cui viene richiesta, non arrechi grave pregiudizio all'agricoltura italiana. (2387) « DE VITA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere quali provvedimenti intendano prendere di fronte alla rinnovata campagna di falsità, di menzogne e di calunnie che radio Praga continua a lanciare contro il nostro Governo e le istituzioni democratiche del nostro paese.

« Gli interroganti sono costretti a rilevare che le precedenti assicurazioni dal Governo date non hanno trovato conferma concreta. Il fatto, di per se grave, assume particolare

significato in questo momento in cui i comunisti parlano di distensione.

« Gli interroganti insistono energicamente perché la questione venga posta sul piano delle relazioni diplomatiche fra l'Italia e Cecoslovacchia con la richiesta da parte del nostro Governo di un preciso impegno, perché venga fatta cessare una così inammissibile calunniosa interferenza attraverso un'emittente radiofonica di Stato negli affari interni del nostro paese.

(10430) « BONOMI, VICENTINI, PUGLIESE, BIGNARDI, TRUZZI, SODANO, AMADEO, GERBINO, MARENGHI, SCHIAVON, MONTE, VIALE, BOLLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere quando presso gli ospedali riuniti di Parma verrà ricostituito il consiglio di amministrazione, sciolto arbitrariamente dal prefetto di Parma, e la cui gestione commissariale si è protratta oltre i termini prescritti dalla legge.

(10431) « GORRERI, BIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali il sindaco di Somma Vesuviana (Napoli) ha fatto abbattere il monumento ai caduti;

e per conoscere se è vero che l'ampliamento della piazza, così ottenuto, è andato a vantaggio di un privato che utilizzerà il suolo per ragioni commerciali.

(10432) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali ragioni ostino alla liquidazione definitiva della pensione e della indennità di buonuscita del professor Gaetano Dell'Antonio, collocato a riposo per limiti di età il 1° ottobre 1957, inquadrato definitivamente il 29 settembre 1958 (registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1958 al registro n. 77, foglio n. 370).

(10433) « GEFTER WONDRIK ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i provvedimenti di emergenza adottati a Napoli per:

1°) la scuola media D'Ovidio evacuata per minacciato crollo;

2°) l'istituto magistrale Mazzini, dove minaccia di crollare una scala;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

3°) la scuola elementare La Torraca, che non dà garanzia di stabilità;

per conoscere la sistemazione definitiva di queste scuole.

(10434)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano allo studio provvedimenti atti a risolvere la grave situazione di pericolo che incombe sull'abitato di Torino di Sangro (Chieti) a causa di movimento franoso, ed, in caso affermativo, quale sia lo stadio di essi.

« L'interrogante chiede inoltre se, in considerazione dello stato di pericolosità da tempo segnalato, si voglia accelerare le fasi delle idonee progettazioni e del relativo finanziamento, ovvero possano essere disposti lavori che, in attesa della radicale soluzione del problema, rimuovano l'immediatezza del pericolo.

(10435)

« NATALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se, anche sulla base del recente disastro ferroviario avvenuto a Monza e sull'esempio di quanto esiste in altri Stati del mondo, siano stati avviati studi e ricerche per dotare i servizi ferroviari di tutti quegli strumenti che la scienza e la tecnica moderne offrono all'umanità, consentendo automatismo e garanzie di sicurezza (applicazioni elettroniche).

« Nel caso in cui i relativi studi e ricerche siano stati fatti — come, del resto si dovrebbe ritenere — l'interrogante desidera essere informato sulle ragioni per le quali non si è ancora fatto uso, nel nostro paese, diversamente da quanto accade nel settore navale ed aeronautico, di quelle applicazioni (ad esempio, cellule fotoelettriche, radar, ecc.), che gioverebbero certamente alla sicurezza dei servizi ferroviari.

(10436)

« BUZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per risolvere il grave problema del traffico della città di Napoli.

« La risoluzione di detto problema si rende più urgente per le condizioni non adeguate delle strade, in considerazione dell'aumentato numero degli automezzi.

« Gli interroganti chiedono, pertanto, se non intenda di affrontare la realizzazione di una moderna metropolitana o se non sia il caso di studiare il collegamento fra di loro

delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Piedimonte d'Alife con l'attuale tronco di metropolitana piazza Gianturco-Villa Literno, provvedendo altresì alla costruzione di vie sotterranee per il centro di Napoli, che dovrebbero essere servite esclusivamente da auto.

(10437)

« FRUNZIO, FERRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se la impresa La Marca, con lavori a Somma Vesuviana (Napoli), rispetta il contratto di lavoro e, nel caso negativo, per conoscere le ragioni per le quali il comune non è intervenuto ad imporglielo.

(10438)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere i programmi e le iniziative turistiche dell'ente provinciale del turismo e dell'azienda locale per l'isola d'Ischia e per conoscere se tali iniziative interessano tutti i comuni dell'isola o soltanto alcuni di essi.

(10439)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'amministrazione comunale di Carinola (Casserta), ove, nonostante il voto di sfiducia del consiglio comunale, gli organi precedentemente eletti continuano ad esercitare un mandato democraticamente revocato.

(10440)

« ARMATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato attuale degli studi per la sistemazione nei ruoli statali del personale addetto al Commissariato generale anticoccidico con sede in Catania;

se non ritenga che l'attuale stato di miasma, aggravato dalla lunga gestione commissariale, non sia che la conseguenza dell'odierno stato di cose, reso ancora più grave dal mancato funzionamento del consiglio di amministrazione degli agrumicoltori.

(10441) « GAUDIOSO, ANDÒ, AVOLIO, PRINCIPE,

CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza della grave situazione esistente nella bassa bresciana, dove la mancata stipulazione di un accordo per l'imponibile di manodopera ha visto aumentare pau-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

rosamente la disoccupazione fra i salariati agricoli; per conoscere se non ritenga opportuno aumentare notevolmente il contributo stabilito dal decreto presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, i cui benefici dovrebbero essere soprattutto concessi alle piccole e medie aziende.

(10442)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga urgente ed improrogabile l'adozione dei provvedimenti necessari per modificare lo stato di assoluto abbandono in cui versa la stazione di San Marco (Paternò), che rappresenta uno dei più importanti centri ferroviari per la spedizione degli agrumi della Sicilia orientale.

(10443)

« AGOSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali, per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio in cui si trovano molti cittadini della città di Arezzo, per le difficoltà che essi incontrano ad ottenere l'istallazione di un apparecchio telefonico nel proprio ufficio e nell'abitazione;

per conoscere quali misure siano state disposte per consentire il soddisfacimento di queste indilazionabili esigenze, attualmente impedito dalla mancanza di " numeri disponibili " e, in alcune zone — pur centralissime della città — dalla insufficiente capienza dei " cavi ", che non consentono l'allacciamento anche, se fosse possibile procurarsi un " numero " reso libero da altro utente.

(10444)

« BECCASTRINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per sapere se — considerate le finalità sociali che determinarono l'adozione del provvedimento disposto con l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in virtù del quale venne stabilito, a favore degli enti indicati nell'articolo 2 della legge stessa, uno sconto del 17 per cento sul prezzo di vendita delle specialità medicinali, ripartito in misura del 5 per cento a carico delle farmacie e del 12 per cento a carico delle ditte produttrici — ritengano tollerabile che numerose ditte farmaceutiche si sottraggono deliberatamente al versamento di tale sconto, ignorando le precise disposizioni di legge e frustrando gli scopi di carattere assistenziale a cui viene destinato il ricavato di tale sconto.

« Gli interroganti — considerato inoltre che le ditte inadempienti, sottraendosi ai propri obblighi, si pongono oltre tutto in una condizione di privilegio rispetto alle altre che osservano invece gli obblighi previsti dalla legge — chiedono in particolare al ministro della sanità se non ritenga di intervenire affinché, nell'ambito dell'azione di vigilanza esercitata dal suo dicastero sulle ditte farmaceutiche, siano adottati opportuni provvedimenti per porre fine a tale stato di cose, in modo che tutte le ditte farmaceutiche siano indotte ad osservare le vigenti disposizioni di legge.

(10445)

« GITTI, MAROTTA VINCENZO, SCARASCIA, BUFFONE, AZIMONTI, FODERARO, CALVI, BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO, ZANIBELLI, SCALIA, PAVAN, SINESIO, TOROS, GORRIERI, COLLEONI, BIAGGI NULLO, GALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se risponda a verità che, recentemente, l'Istituto superiore di sanità, il Laboratorio chimico centrale d'igiene ed il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Massa hanno individuato la presenza di « glicale etilenico » in campioni d'olio d'oliva prelevati da partite di rilevante consistenza, e, nel caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare, con carattere di estrema urgenza, atteso che il glicale etilenico è un prodotto tossico.

(10446)

« CERAVOLO MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se intende far sollecitare dalla procura generale della Corte dei conti l'esame del ricorso (n. 553173) presentato dalla signora Landra Maria, residente a Robilante (Cuneo), avverso al decreto ministeriale n. 1854985 (posizione 786323/2);

tenuto conto che la nominata è invalida, senza alcun sostegno e con salute precaria.

(10447)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non stimi opportuno procedere alla promozione al grado di capitano di quei tenenti di pubblica sicurezza, entrati nel corpo con l'arruolamento volontario del 1948, i quali, essendo provenuti dall'esercito ed avendo mantenuto il grado di tenente, sono stati nel frattempo promossi al grado di capitano nell'arma di provenienza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

« Un provvedimento del genere, rispondente a notevoli criteri di equità, contribuirebbe a rinsaldare nell'animo degli interessati il sentimento della fiducia nella loro funzione. (10448) « CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno finora ritardato la liquidazione della nuova pensione concessa al signor Brusa Virgilio fu Luigi in seguito al riconosciuto aggravamento della sua infermità, avvenuto da oltre un anno.

« Si tratta di un mutilato di guerra nato il 29 aprile 1911 a Villamiroglia (Alessandria) elencato al numero 88671 di posizione, possessore del libretto di pensione n. 5017420 e a cui a seguito di domanda, è stata riconosciuta la prima categoria; ma finora egli non ha ricevuto adeguato riscontro.

« Considerando le precarie condizioni in cui versa attualmente il Brusa, l'interrogante ritiene doveroso un sollecito intervento risolutore. (10449) « AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se intende intervenire presso la Direzione generale personali civili e affari generali, divisione salariati, sezione IV, del proprio Ministero al fine di sollecitare la definizione dell'istanza presentata dal signor Bisotti Giacomo in data 12 settembre 1959 a mezzo dell'ospedale militare di Savigliano (Cuneo).

« Il nominato, nell'attesa del provvedimento che gli attribuisca la qualifica superiore a quella attuale, in quanto egli svolge mansioni superiori a quelle inerenti alla sua qualifica, sollecita il pagamento dell'indennità speciale per il servizio con mansioni superiori che da qualche tempo sta espletando. (10450) « AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti si intendono adottare contro quanto disposto, in data 18 novembre 1959, dall'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ispettorato compartimentale per la Lombardia - a modifica delle tariffe degli autoservizi in concessione per il trasporto di operai, impiegati e studenti che dalle varie provincie lombarde si portano ogni giorno a Milano per ragioni di lavoro e di studio.

« La modificazione tariffaria prospettata da sistema a base fissa a base differenziale,

è in realtà un aumento generale delle tariffe che varia dal 10 al 35 per cento e che inciderà sensibilmente sul salario operaio.

« La dimostrazione di quanto asserito sta in questi dati: da Montodine a Milano (tratta 51-55 chilometri) gli abbonamenti settimanali verrebbero portati da lire 1.650 a lire 2.050; da Vaiano Cremasco a Milano (tratta 36-40 chilometri) da lire 1.300 a lire 1.750; da Spino d'Adda a Milano (tratta 26-30 chilometri) da lire 1.100 a lire 1.310; da Rivolta d'Adda a Milano (tratta 23-25 chilometri) da lire 1.100 a lire 1.260; da Crema a Milano da lire 1.700 a lire 1.870.

« Gli interroganti, considerato che la cooperativa « La Vaianese » di Vaiano Cremasco (Cremona) e altre che effettuano tali servizi, opponendosi a tale modifica delle tariffe hanno dimostrato il contrario di quanto asserito dall'A.N.A.C. in quanto il servizio è già sin da ora sufficientemente remunerativo e quindi con tale posizione hanno contribuito ad evitare l'applicazione delle nuove tariffe a partire dal 1° dicembre 1959; considerando ancora che il problema investe la vita, il lavoro di decine di migliaia di cittadini lombardi assumendo aspetti sociali e umani di notevole rilievo, ritengono prospettare:

a) la sospensione immediata del provvedimento per un ulteriore approfondimento della materia in collaborazione con gli organi competenti del luogo;

b) porre allo studio, nel quadro dei miglioramenti necessari anche per i trasporti per ferrovia, la esigenza di modificare il sistema di gestione da privato a pubblico, proprio per il carattere pubblico del servizio, chiamando in causa le amministrazioni pubbliche, gli enti locali oltre che lo Stato.

« Gli interroganti ritengono indispensabile un intervento che affronti in modo organico il problema e capace di alleggerire le gravi condizioni di disagio cui sono sottoposti gli utenti, e che comunque per gli stessi non si debbano prevedere ulteriori oneri per l'esecuzione della loro attività sociale e lavorativa che viene svolta, fra l'altro, nell'interesse della collettività.

(10451) « FOGLIAZZA, SOLIANO, BRIGHENTI, NICOLETTO, MONTANARI SILVANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere per quali motivi non viene concesso il servizio automobilistico Robbio - Lomellina - Nicorvo - Albonese - Borgo - Lavenaro - Vespolate - Tornaco - Terdobbiato - Sozzago - Cerano - San Martino - Ponte Nuovo - Magenta - Milano.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

« La necessità della concessione è vivamente sentita da tutte le popolazioni interessate che, per ottenerla, hanno rivolto ripetute istanze e sollecitazioni, anche personalmente al ministro. Essendo già in atto il servizio per due terzi del percorso (da Milano a Cerano), non si comprende quali resistenze possano ancora ostacolare l'accoglimento di una tanto semplice e legittima aspirazione.

(10452)

« VIGORELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia vero:

1°) che è stata rilasciata alla ditta Sva di Vigevano una concessione per servizi di trasporto Gallarate-Vigevano, con servizio solo per Vigevano;

2°) che a giustificazione della concessione sarebbe stato adottato un inesistente movimento operaio fra Gallarate e Vigevano;

3°) che l'ispettorato di Milano avrebbe dato assicurazioni alla Sva per la estensione della concessione, in un secondo momento, a tutte le località comprese nel percorso tra Gallarate e Vigevano, in ispregio dei diritti degli attuali concessionari di autolinee della zona, attualmente autorizzati a tutti i servizi fra le località indicate;

4°) che lo stesso ispettorato avrebbe pubblicamente espresso l'intendimento di rilasciare alla stessa ditta Sva — in sostituzione della concessione appena data per il percorso Gallarate-Vigevano — l'autorizzazione ad intensificare la linea Vigevano-Varese, in concorrenza con le ferrovie dello Stato, sicché praticamente la ditta medesima potrebbe effettuare il servizio automobilistico, in violazione della legge, anche per i paesi per i quali vigeva fin qui il divieto.

(10453)

« VIGORELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno finora impedito di liquidare la pensione alla coltivatrice diretta Oggero Angela di anni 66, residente a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), regolarmente iscritta alla mutua coltivatori diretti con posizione n. 145;

e se intende intervenire per far rimuovere gli eventuali intralci burocratici, tenendo presente che l'interessata ha presentato fin dal 6 luglio 1959 regolare domanda di pensione alla previdenza sociale di Cuneo.

(10454)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,

per sapere se esistono responsabilità da parte dell'ufficio provinciale contributi unificati di Cuneo per il ritardo frapposto alla liquidazione della pensione alla coltivatrice diretta Addisio Maria di anni 68, residente a Caraglio (Cuneo).

« Fin dal 6 maggio 1959 la predetta ha presentato regolare domanda a quell'ufficio, ma da allora non ha ricevuto riscontro alcuno.

(10455)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende intervenire per far sollecitare la definizione della pensione alla coltivatrice diretta Garino Anna, residente in frazione Sant'Anna di Bernezzo (Cuneo), per la quale è stata presentata domanda il 6 giugno 1959 alla previdenza sociale di Cuneo.

« È da rilevare che la signora Garino, nata il 7 agosto 1862, quasi centenaria, vive nella più squallida miseria e attende con ansia un segno di solidarietà umana, che può essere espresso col rapido disbrigo della pratica.

(10456)

« AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, sul doloroso e raccapricciante suicidio del giovane diciassettenne Pier Giorgio Volante avvenuto a Torino il 19 gennaio 1960, mediante l'ingerimento di una forte dose di E. 605, acquistato liberamente in un negozio della città.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se esistono disposizioni vigenti per controllare la vendita al pubblico di anticrittogamici e insetticidi venefici e, nel caso negativo, quali misure si ritengono necessarie per impedire che fatti analoghi abbiano e ripetersi.

(10457) « VIVIANI LUCIANA, IOTTI LEONILDE, GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della marina mercantile, per conoscere i provvedimenti che intendono disporre a favore dei pescatori italiani che, a causa della recente ondata di maltempo, non hanno potuto prendere il mare con grave pregiudizio delle loro condizioni economiche e finanziarie già assai tristi e disastrose.

(10458)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile e delle finanze, per conoscere se non ritengono opportuno di prendere nella massima considerazione la richiesta dei pescatori relativa alla concessione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

in franchigia di petrolio per uso industriale, necessario per l'alimentazione dei motori fuori bordo installati sui battelli della piccola pesca costiera, facendo presente la necessità che lo Stato possa continuare a svolgere una azione tendente ad incoraggiare l'espansione e l'incremento della motorizzazione delle barche da pesca.

(10459)

« SINESIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per i gravissimi danni sofferti per le recenti alluvioni ed inondazioni dalle popolazioni della zona di Oristano (Cagliari) e se si propongano finalmente di dare esecuzione alle indispensabili opere che impediscano il frequente ripetersi di tali sciagure.

(10460)

« BERLINGUER, PINNA ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri del lavoro e previdenza sociale, della agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sull'aggravata situazione economica e sociale della provincia di Ascoli Piceno e sui provvedimenti che si intendono adottare:

a) per impedire il decadimento e le smobilitazioni, già in atto, delle industrie locali, specie nel capoluogo;

b) per assorbire l'elevato numero di lavoratori disoccupati, che hanno raggiunto le 10 mila unità nella provincia e circa 4 mila unità nel capoluogo;

c) per incoraggiare le iniziative d'industrializzazione e le piccole e medie attività economiche, agricole ed industriali, nonché l'artigianato della provincia;

d) per promuovere, in modo organico ed efficiente, un adeguato intervento da parte dello Stato in direzione dell'imbrigliamento dei corsi d'acqua naturali, della viabilità, delle opere di bonifica nella Vallata del Tronto e dell'Aso e del consolidamento e della sistemazione del territorio montano.

(542)

« CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere tutto quello che il Governo ha da dire dopo di aver deciso l'aumento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavora-

tori per il fondo adeguamento pensioni, mentre lo stesso Governo non ha adempiuto agli obblighi che gli derivano dalla legge, per non avere versato al fondo la somma di lire 285 miliardi.

(543)

« MAGLIETTA, SULOTTO, VENEGONI, CONTE, SCARPA, CERRETI GIULIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, PEZZINO, BARONTINI ».

Mozione.

« La Camera,

considerato che la situazione di numerosi assegnatari di terreni, espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, già molto pesante in conseguenza della crisi agraria e della carenza di provvedimenti ed interventi rivolti al consolidamento e allo sviluppo delle nuove aziende contadine, è divenuta estremamente grave e tende a divenire insostenibile;

considerata la necessità di promuovere misure adeguate per assicurare ai primi provvedimenti di riforma fondiaria il successo e per garantire alle numerose famiglie contadine un reddito sufficiente per le proprie necessità e per una razionale conduzione dell'azienda;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni provvedimenti ed interventi per:

1°) la concessione agli assegnatari di crediti a lunga scadenza ed a basso tasso di interesse, nonché il riesame della situazione debitoria di ognuno, per la cancellazione dei debiti unilateralmente imposti e l'accantonamento senza interessi dei residui debiti, fino a quando non si verranno a determinare condizioni che ne consentano il pagamento;

2°) l'esonero degli assegnatari da ogni onere fondiario e la revisione dei piani di ammortamento per l'acquisizione in proprietà del podere, in modo tale che ogni assegnatario possa sopportarne il peso;

3°) il completamento e l'adeguamento alla nuova realtà, sulla base di libere scelte da parte dei contadini e delle loro cooperative, delle trasformazioni agrarie e delle dotazioni di scorte vive e morte;

4°) un sollecito completamento, in tutte le zone di riforma, delle opere pubbliche (bonifiche, acquedotti, pozzi, elettrodotti, strade, case coloniche) e dei servizi pubblici (istruzione, poste, telegrafo, telefono, servizi sanitari);

5°) la trasformazione in senso democratico degli enti di riforma, perché possano cor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

rispondere alle esigenze dello sviluppo della riforma agraria, nonché l'assegnazione a tali enti dei fondi ancora necessari;

6°) lo sviluppo della cooperazione, attraverso la democratizzazione e il potenziamento delle cooperative e delle mutue esistenti, con l'incremento delle iniziative e delle attività per la conservazione e la trasformazione dei prodotti degli assegnatari, nonché mediante una più larga partecipazione al credito degli organi cooperativi degli assegnatari;

7°) la ultimazione della consegna dei contratti definitivi di assegnazione, considerando superato il periodo di prova quando l'assegnatario sia in possesso del fondo da almeno tre anni.

(68) « MAGNO, MONASTERIO, TOGNONI, AMICONI, ANGELINI LUDOVICO, BARDINI, BIANCO, BUFARDECI, ASSENNATO, CALASSO, CAVAZZINI, COMPAGNONI, CONTE, DIAZ LAURA, FALETRA, FRANCAVILLA, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GREZZI, GRIFONE, KUNTZE, MESSINETTI, MICELI, MUSTO, NANNUZZI, PIRASTU, PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI, ROFFI, ROMEO, SFORZA, SPECIALE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato il giorno della discussione.

CECATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECATI. Da alcuni mesi a questa parte è stata sollecitata ripetutamente da questi banchi la discussione di una mozione presentata da deputati socialisti e comunisti sulla situazione economica dell'Umbria, che in questi giorni si è ulteriormente aggravata. Insistiamo perché almeno domani il Governo ci dia una risposta.

ANDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDÒ. Vorrei sollecitare un suo intervento, signor Presidente, presso il ministro dei lavori pubblici perché risponda alla interrogazione con risposta scritta sul compimento dei lavori portuali nel comune di Riposto, da me presentata nell'aprile scorso.

CAPONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Desidero sollecitare lo svolgimento della interpellanza, presentata 8 mesi or sono e rivolta al ministro dei lavori pubblici, sulla costruzione di un acquedotto nei comuni di Perugia, Assisi e in altri minori.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà i ministri competenti.

La seduta termina alle 19,25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

DI GIANNANTONIO e RUSSO VINCENZO: Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (1831).

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum costituzionale (1259) — *Relatore:* Resta;

del disegno di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677);

e della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme sul referendum e sull'iniziativa legislativa del popolo (22).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (826) — *Relatore:* Merenda;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

lizio urbano (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1377) — *Relatore*: Curti Aurelio;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore*: Martinelli:

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

TROISI e FRUNZIO: Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) (*Urgenza*) (1276) — *Relatore*: Barbaccia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI